



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7 SERVIZIO 3° SUAP-COMMERCIO

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

(art. 35, D.lgs n. 33/2013)

APERTURA DI SALE GIOCHI- VLT E SALE SCOMMESSE

Breve descrizione del procedimento:

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa Nazionale indica quale regime amministrativo L'autorizzazione per L'apertura di una sala giochi, ovvero installazione di giochi all'interno di esercizi pubblici, circoli ecc. (D.lgs n. 222/2016, tab. A), mentre secondo la modulistica regionale pubblicata nel sito, la stessa attività è prevista come SCIA, (art. 19 L. 241/90), da presentare al SUAP, del Comune. Nella Richiesta/Scia, così come indicato nella suddetta modulistica regionale vanno dichiarati gli apparecchi installati secondo le seguenti tipologie:

- *Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS, che erogano vincite in denaro (slot e new slot collegare in rete con il concessionario). Nel caso di locali*
- *Apparecchi videoterminali, art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (VLT). L'istanza è presentata al SUAP che la trasmette al Questore o direttamente al Questore.*

In entrambi i casi, per i locali con capienza superiore a 100 persone o mq. 200 occorre la Scia di Prevenzione incendi.

- *Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del TULPS*
- *Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. b) del TULPS*
- *Giochi leciti non compresi nell'art. 110, da segnalare ai sensi dell'art. 149 del R.D. 635 del 1940, (gioco carte, freccette, scacchi, dama ecc.).*

Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 sono installati nel rispetto dei parametri numerici di cui al Decreto Direttoriale 27-07-2011, n. 4;

Gli Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7, sono installati nel rispetto dei parametri numerici di cui al Decreto Direttoriale 18-01-2007, art. 2 comma 3.

Il numero degli apparecchi e congegni cui all'art. 110, comma 6, non deve superare il doppio del numero di apparecchi e congegni di tipologie diverse presenti nel medesimo esercizio (D. direttoriale 18-01-2007),

Gli apparecchi di cui al comma 6, devono essere installati in aree separate rispetto agli apparecchi di tipologie diverse (D. direttoriale 18-01-2007).

Ognuno degli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) è riservata una superficie di ingombro pari almeno a 2 mq. (art. 4 comma 1 D. Direttoriale 27-07-2011).

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS detti VLT (videolottery) , sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione della Questura. In questo caso l'attività di Sala giochi sarà soggetta alla disciplina ed ai termini di cui all'art. 7 del dpr. N. 160/2010 (procedimento ordinario), e l'istanza per l'esercizio dell'attività avrà efficacia dal momento del rilascio del provvedimento unico finale da parte del SUAP, comprensivo dell'autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Gli apparecchi e i congegni installati devono essere muniti del Nulla Osta alla distribuzione e all'esercizio rilasciato dalla Dogane-Monopolio, nonché dalla scheda tecnica esplicativa.

E' obbligatorio esporre nell'esercizio la tabella dei giochi Proibiti approvata dal Questore e vidimata dal Comune (art. 110 Tulps).

E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori degli anni 18, (art. 24, comma 20 del D.L. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, art. 5 comma 1 del decreto direttoriale 27-07-2011).

Le sale scommesse, sono regolate dall'art. 88, del TULPS, e dall'art. 161 del regolamento di esecuzione n. 635/40. La licenza è rilasciata dalla Questura in qualità di autorità di pubblica sicurezza. Per queste attività come già detto non si applica la SCIA.

NORMATIVA REGIONALE: (art. 16, legge regionale n. 9, del 26-04-2018)

Per l'esercizio del gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/3, è previsto un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura non oltre le ore 20,00. Questo vale per le sale gioco, le sale scommesse, gli esercizi pubblici, i circoli privati e per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio.

Per le rivendite dei generi di monopolio per i suddetti giochi il limite di accensione giornaliero è fissato fino alla ore 20,00.

E' fatto divieto collocare gli apparecchi di cui ai comma 6 e 7, ad una distanza misurata in base al percorso pedonale più breve non inferiore a 500 metri (da calcolare secondo il percorso pedonale più breve) da:

Istituti scolastici di ogni

ordine e grado;

centri di formazione per giovani e adulti;

luoghi di culto;

impianti sportivi;

ospedali,

strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario;

strutture ricettive per categorie protette;

ludoteche per bambini;

luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

istituti di credito-bancomat;

esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; stazioni ferroviarie.

Le rivendite di monopolio sono escluse dalla norma sulle distanze, a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci, e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.

E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110 comma 7, lettera c bis). E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti che elettronici a pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita .

E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse.

I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla legge regionale entro i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.

DISPOSIZIONI COMUNALI (regolamento approvato con delibera Commissariale n. 27 del 04-04-2019).

- Art. 5

Le sale da gioco e le sale VLT (Video Lottery Terminals), potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone appositamente individuate del PSA (Piano Strumentale Associato), di cui il comune dovrà dotarsi.

Le sale gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale (04-04-2019), sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero degli apparecchi già in esercizio, né tanto meno della superficie utile dei locali sede dell'attività; potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

E' consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi VLT, o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o art. 88 del TULPS, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

QUESTI LIMITI SONO QUELLI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 26-04-2019 CIOE' DISTANZE DAI LUOGHI SENSIBILI E RISPETTO ORARIO DI ATTIVITA'.

L'art. 86 riguarda : Alberghi, pensioni, locande, osterie, caffè' pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale da biliardo, o altri giochi leciti, stab. Balneari, circoli privati con somministrazione di cibi e bevande ai soci....

Art. 88 sono : Sale scommesse (Questura).

(L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa Nazionale e Regionale.

Quindi si terrà conto dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2018 (distanze dai luoghi sensibili – orari di attività)).

VLT (Questura)

L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente.

Per reinstallazione di uno o più apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.86 o 88 del TULPS, localizzati comunque al di fuori dell'area vietata, è richiesta la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato pari al 20% (ventipercento) di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere.

*Parimenti, anche per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi di **Video Lottery Terminals**, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, oltre a quelli già legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è richiesta la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio **privato del 20% (ventipercento)** rispetto a quello già previsto dal vigente strumento urbanistico per l'attività in essere.*

DISTANZE DA RISPETTARE (art. 6)

500 (cinquecento) metri dal baricentro dei seguenti "luoghi sensibili" pubblici o privati:

- a) istituti scolastici, statali o paritari, di ogni ordine e grado;*
- b) centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani e/o di aggregazione giovanile (oratori, impianti sportivi, discoteche ecc.);*
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale;*
- d) luoghi di culto riconosciuti dallo stato italiano come tali;*
- e) strutture ricettive per categorie protette.*

La distanza di 500 metri è calcolata considerando il percorso pedonale pubblico più breve.

La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili come sopra indicati, presenti nel territorio comunale, è demandata alla Giunta Comunale.

100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.

Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi in edifici di proprietà dell'Ente Comunale, fatte salve le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Art. 7

Caratteristiche sale da gioco

I locali adibiti a sale da gioco devono avere le seguenti caratteristiche: - avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività di sale da gioco; - essere dotati di almeno due servizi igienici, preceduti da antibagno, di cui uno per gli uomini e uno per le donne. Almeno uno di questi servizi deve essere attrezzato per le persone portatrici di handicap; - rispettare le norme in materia di barriere architettoniche.

Riferimenti normativi:

art. 86 (sale giochi) art. 88 (sale scommesse VLT di competenza della Questura), art. 110 c. 6 e 7 del TULPS, r.d. n. 773/1931, D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 art. 19, cc 1 e 8 del dpr n. 616/77; art. 19, legge n. 241/90, D.lgs n. 222/2016 (tab. A), Circolare Ministero Interno n. 557/PAS del 19-03-2019, Legge regionale 26-04-2018, n. 9, art. 16, Regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27 del 04-04-2019.

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria **apicale:**

Indirizzo:

Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;

E. mail**Posta elettronica certificata**

Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

telefono:

0983/529521 – 891585

PROVVEDIMENTO**Tipo di provvedimento:**

Procedimento ordinario – Istanza

Nome del provvedimento:

APERTURA DI SALA GIOCHI- VLT E SALE SCOMMESSE

Ufficio Competente:

S.U.A.P.

Responsabile

Lucisano Carlo

Collaboratori

Felicetti Lara

Esposito Antonella

Cutri Silvana

Novello Antonio

Pittore Giuseppina

Sacchetti Antonio

Avvio Procedimento:

a presentazione della richiesta

Atti e Documenti da allegare alla Richiesta di apertura/trasferimento di sede

- Gli allegati sono quelli indicati nel modello Istanza

occorre allegare inoltre:

- Pianta planimetrica dei locali, di norma in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi;
- -Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali, firmata dal tecnico e dal committente;

Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893, intestato al Comune di Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A. IT10T031110574000000000984

Modulistica:

Mod: com 64- Modulo E63.01- Versione 01 del 20-10-2015

Mod: com 19-Modulo E42.01- Versione 04 del 19-05-2016

Info sull'iter del procedimento:

Presentazione Istanza tramite sistema informatico - portale SuapCalabria - <http://intra.calabriasuap.it/login.htm>

Verifica formale della documentazione allegata

Verifica dei requisiti – soggettivi, rispetto della normativa Regionale e regolamento comunale.

Termine del procedimento: 30 gg.

Strumenti di autotutela:

- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.

Potere Sostitutivo:

Dirigente del servizio SUAP -